

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

Variazione "Ex Manifattura Tabacchi"



Relazione del responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 32 comma 1 della L.R. 65/2014

Allegato

B

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonella Giannini

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

“Ex Manifattura Tabacchi”

ALLEGATO A

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI
DELL'ART.18 E DELL'ART.32 COMMA 1 DELLA L.R. 65/2014**

1. Premessa

La presente relazione è redatta ai sensi degli articoli 18 e 32 della Legge Regionale n° 65/2014 che disciplinano rispettivamente la figura e le funzioni del Responsabile del Procedimento degli atti di governo del territorio e il procedimento per l'adozione e l'approvazione di varianti semplificate al Piano Strutturale e al Piano Operativo.

L'art.32 della L.R. 65/2014, nel disciplinare il procedimento per le varianti semplificate al Piano Operativo (oggi Regolamento Urbanistico), prevede infatti al comma 1 che il Responsabile del Procedimento alleggi agli atti da adottare una relazione che dà motivatamente atto della riconducibilità della variante alle fattispecie di cui all'articolo 30 e 31, comma 3, della stessa Legge Regionale e questo si ritiene possa essere assolto contestualmente con il documento da redigere ai sensi dell'art.18.

2. Tipologia di variante

La Legge Regionale 65/2014 individua due tipologie di varianti agli strumenti urbanistici e cioè le varianti a regime ordinario e le varianti a regime semplificato.

La variante in oggetto non riguarda le fattispecie dell'articolo 31, comma 3, della legge regionale poiché non costituisce mero adeguamento e conformazione al piano paesaggistico, né rientra tra quelle dell'articolo 30, comma 3, in quanto non riguarda la pianificazione e localizzazione di grandi strutture di vendita ma rientra tra le fattispecie dell'articolo 30, comma 2 in quanto ha per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato come individuato, ai sensi dell'art.4 della L.R.65/2014, dal Piano Strutturale del Comune di Lucca approvato con D.C.C. n.39 del 24.04.2017.

Le aree oggetto di variante ricadono in zona soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Nell'Accordo sottoscritto in data 17 maggio 2018 tra MiBACT e Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli Strumenti della Pianificazione, all'art.4 sono elencati i casi oggetto della Conferenza stessa, distinguendo tra:

la procedura di conformazione (descritta al comma 2 dell'art.4) che si applica a:

- gli strumenti di pianificazione territoriale;
- piani operativi comunali;
- varianti generali agli strumenti di cui sopra e ai regolamenti urbanistici, così come definito dalla LR 65/2014, rispettivamente, dall'art.93 comma 4 e dall'art.96 comma 3;
- le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica già conformati che interessano beni paesaggistici non ascrivibili alla categoria di "variante generale" ai sensi della LR 65/2014;

e la procedura di adeguamento (descritta al comma 3 dell'art.4) da effettuarsi per le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale, al regolamento urbanistico o piani operativi comunali vigenti che interessino beni paesaggistici, finalizzate esclusivamente all'adeguamento dello strumento al PIT/PPR.

La presente variante non rientra in nessuno dei casi sopra indicati e pertanto non è soggetta alla Conferenza Paesaggistica di cui all'art. 31 della LR 65/2014.

Ai sensi dell'art.36 della LR 65/2014 i comuni devono assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di loro competenza nell'ambito dei procedimenti di cui al Titolo II, Capi I e II e al Titolo III Capo I. Le

varianti semplificate risultano escluse da tali casistiche in quanto fanno parte del Titolo II Capo IV pertanto il Garante dell'Informazione e della partecipazione Dott.ssa Nicoletta Papanicolau, nominata ai sensi dell'art.37 della medesima L.R. 65/2014 con Decreto del Sindaco n.5 del 19.01.2018 informerà la cittadinanza tramite:

- pubblicazione degli elaborati sul sito istituzionale del Comune di Lucca;
- Trasmissione di comunicati, ai servizi informativi del Comune di Lucca, all'Ufficio Stampa e all'URP;
- Affissione di note informative e illustrative dei contenuti del procedimento adottato, nelle bacheche comunali aperte al pubblico;

3. Strumentazione urbanistica vigente al momento dell'adozione della variante

Al momento dell'adozione della presente variante il Comune di Lucca risulta dotato di:

- Piano Strutturale approvato ai sensi della LR 65/2014 con delibera del Consiglio comunale n.39 del 24 aprile 2017 pubblicato sul BURT (Bollettino Ufficiale Regione Toscana) n.26 del 28 giugno 2017.
- Regolamento Urbanistico approvato ai sensi della legge regionale n° 5/1995 con delibera del Consiglio comunale n° 25 del 16 marzo 2004, divenuto pienamente efficace a seguito di pubblicazione del relativo avviso sul BURT n. 15 del 14 aprile 2004;
- Variante al Regolamento Urbanistico - Variante straordinaria di salvaguardia del Piano Strutturale, ai sensi della legge regionale 1/2005 approvata con delibera del Consiglio comunale n.19 del 15 marzo 2012, divenuta pienamente efficace a seguito di pubblicazione del relativo avviso sul BURT n. 18 del 2 maggio 2012;

4. Le disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica

In merito a quanto disposto all'art. 14 della L.R. 65/2014 “ *Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio e delle relative varianti*”, per il procedimento di VAS relativo alla presente proposta di variante denominata “Ex Manifattura Tabacchi” è stato redatto dall'arch. Damiano Jacopetti per la Econverso studio, il documento preliminare di VAS per la verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.22 della LR.10/2010. Il documento è stato trasmesso con P.G.131269 del 01.10.2019 all'Autorità competente che ha avviato le consultazioni ai sensi dell'art.22 sopra richiamato inviando sempre in data 01.10.2019 il documento preliminare ai soggetti individuati come competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere da inviare entro il 04.11.2019. A seguito delle consultazioni sono pervenuti sei contributi da parte dei sotto elencati soggetti di cui l'ultimo oltre il termine:

- Gesam Reti Spa – (P.G. 140412 del 15/10/2019)
- Comune di Lucca, Settore Ambiente - (P.G. 144710 del 23/10/2019)
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – (P.G. 147256 del 28/10/2019)
- Arpat - (P.G. 150389 del 04/11/2019)
- Comune di Lucca, Ufficio Mobilità e traffico - (P.G. 150642 del 04/11/2019)
- Regione Toscana - (P.G. 152331 del 07/11/2019)

Il procedimento di VAS relativo alla proposta di variante in oggetto è stato espletato e si è concluso con la determinazione di esclusione dalla VAS (determinazione dirigenziale n.2092 del 07 novembre 2019 e successiva determinazione dirigenziale n.2093 in pari data). In particolare il NUCV, quale Autorità competente, ha determinati “di *non ritenere assoggettabile alla procedura di VAS la proposta di variante al Regolamento urbanistico ex Manifattura Tabacchi*” nei termini

specificati nel verbale costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso. Con la successiva determinazione n.2093, acquisisce ad integrazione della precedente, il contributo tardivo della Regione Toscana assumendone le indicazioni e prescrizioni relative, dando atto che, comunque, le stesse non determinano esiti diversi rispetto alla valutazione di non assoggettabilità a VAS.

Le raccomandazioni e prescrizioni contenute nei contributi pervenuti e assunte dal NUCV attengono prevalentemente alla fase di progettazione e/o esecuzione degli interventi, nonché alla fase di esercizio, che nella attuale procedura di variante urbanistica sono soltanto ipotizzabili. Tali prescrizioni, richiamate nella disciplina normativa in variante, assumono, pertanto, rilevanza nelle successive eventuali fasi di progettazione, esecuzione degli interventi ed esercizio;

1. Le indagini geologiche

Secondo quanto indicato all'art.3 comma 4 del D.P.G.R. 53/R del 25 ottobre 2011 (Regolamento di attuazione dell'art.62 della Legge Regionale 1/2005), non è necessario effettuare nuove indagini geologiche nei casi:

- a) varianti che riguardano la mera riproposizione di vincoli urbanistici;
- b) varianti alla normativa e alle previsioni cartografiche che complessivamente non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli edifici o varianti di mera trascrizione su basi cartografiche aggiornate;
- c) varianti che comportano una riduzione di indici oppure di quantità edificabili comunque denominate;
- d) varianti che non comportano cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità.

La presente variante, come si evince dall'art.80 del RU così come modificato e riportato nello specifico allegato "Estratto norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico", rientra tra le ipotesi di cui ai punti b) e d) poiché non sono previsti aumenti volumetrici né di superficie coperta degli edifici e inoltre gli interventi ammessi non comportano cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità. La variante medesima pertanto **non necessita di nuove indagini geologiche.**

Per tutto quanto sopra esposto la sottoscritta Ing. Antonella Giannini, Dirigente del Settore Dipartimentale 5 Lavori Pubblici e Urbanistica, in qualità di Responsabile del Procedimento per la variante in oggetto,

Visti :

- la L.R.10 novembre 2014, n. 65 e s.m.i. recante "Norme per il governo del territorio";
- la L.R.12 febbraio 2010, n.10 e s.m.i. "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*";
- il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015;
- l'Accordo sottoscritto in data 17 maggio 2018 tra MiBACT e Regione Toscana;

DICHIARA E CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 32 comma 1

- che la variante al vigente Regolamento Urbanistico denominata "Ex Manifattura Tabacchi" rientra tra le fattispecie dell'articolo 30, comma 2 e può essere adottata con le procedure di cui all'articolo 32 della legge regionale n° 65/2014.

Ai sensi dell'art. 18 della L.R.n° 65/2014

- che il procedimento per l'adozione della variante al vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Lucca relativa alla "Ex Manifattura Tabacchi" si è formato nel rispetto della L.R. 65/2014 e delle norme legislative e dei Regolamenti vigenti;
- che l'atto risulta coerente con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento e tiene conto dei piani e dei programmi di settore dei soggetti istituzionali competenti;
- che l'atto di governo del territorio è corredato della relazione tecnica ai sensi dell'art. 18, comma 2, L.R. 65/2014;
- che la variante in data 08:11.2019 è stata depositata presso la competente Direzione Regionale del Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, secondo le modalità indicate dal DPGR del 25/10/2011, n.53/R per l'iscrizione al registro dei depositi.

Lucca, 08 novembre 2019

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonella Giannini